


IL DIRETTORE

- VISTA la Legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- VISTO Il D.P.R. 212/2005 - Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508 - e in particolare l'articolo 10 concernente i Regolamenti Didattici;
- VISTO lo Statuto del Conservatorio, e in particolare l'articolo 15 che disciplina l'approvazione e le successive modifiche del Regolamento Didattico;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Accademico n. 29 del 19 novembre 2010 con la quale viene approvato il Regolamento Didattico del Conservatorio;
- VISTO il Decreto Dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010 con il quale il MIUR - Direzione Generale AFAM ha approvato il Regolamento Didattico del Conservatorio nella formulazione deliberata dal Consiglio Accademico

D E C R E T A

- 1) è adottato il nuovo Regolamento Didattico del Conservatorio di Musica "G. Tartini", allegato al presente decreto di cui fa parte integrante;
- 2) è disposta la sua affissione all'Albo e la pubblicazione sul sito web del Conservatorio.

Il Direttore
(m°dott. Massimo Parovel)



REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI

- Art. 1.** *(Generalità)*
- Art. 2.** *(Definizioni)*
- Art. 3.** *(Crediti formativi accademici)*
- Art. 4.** *(Strutture didattiche)*

Capo II – AUTONOMIA DIDATTICA

- Art. 5.** *(Titoli di studio e offerta formativa)*
- Art. 6.** *(Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale)*
- Art. 7.** *(Ordinamenti dei corsi di studio)*
- Art. 8.** *(Regolamenti dei corsi di studio)*
- Art. 9.** *(Attivazione, mantenimento e soppressione di corsi)*
- Art. 10.** *(Tipologia delle forme didattiche)*
- Art. 11.** *(Propedeuticità e sbarramenti)*
- Art. 12.** *(Convenzioni con istituti di pari livello)*
- Art. 13.** *(Rilascio di titoli congiunti)*
- Art. 14.** *(Didattica multimediale e a distanza)*
- Art. 15.** *(Lingua d'insegnamento)*
- Art. 16.** *(Attività di produzione e ricerca)*

Capo III – ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

- Art. 17.** *(Attività formative propedeutiche)*
- Art. 18.** *(Corsi di formazione permanente e ricorrente)*
- Art. 19.** *(Corsi di formazione musicale di base)*


Capo IV – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Sezione I - Docenti

- Art. 20.** *(Modalità di attribuzione dei compiti didattici)*
- Art. 21.** *(Programmazione didattica)*
- Art. 22.** *(Verifica e valutazione delle attività didattiche)*
- Art. 23.** *(Commissioni per gli esami di profitto)*
- Art. 24.** *(Commissioni per la prova finale)*

Sezione II – Studenti

- Art. 25.** *(Ammissione ai corsi di studio)*
- Art. 26.** *(Esame di ammissione)*
- Art. 27.** *(Obblighi Formativi)*
- Art. 28.** *(Iscrizioni)*
- Art. 29.** *(Iscrizione condizionata)*
- Art. 30.** *(Fuori corso e ripetenza)*
- Art. 31.** *(Piani di studio individuali)*
- Art. 32.** *(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)*
- Art. 33.** *(Competenze linguistiche)*
- Art. 34.** *(Esami e altre forme di verifica del profitto)*
- Art. 35.** *(Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)*
- Art. 36.** *(Conseguimento del titolo di studio e prova finale)*



REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

Art. 37. *(Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)*

Art. 38. *(Trasferimenti)*

Art. 39. *(Sospensione e rinuncia agli studi)*

Art. 40. *(Iscrizione a corsi singoli)*

Art. 41. *(Diritto allo studio)*

Art. 42. *(Orientamento e tutorato)*

Art. 43. *(Sanzioni disciplinari)*

Sezione III – Parte comune

Art. 44. *(Pubblicità degli atti)*

Art. 45. *(Cooperazione internazionale)*

Capo V – REGIME TRANSITORIO

Art. 46. *(Ordinamento previgente)*

Art. 47. *(Opzione per i nuovi ordinamenti)*

Capo VI – NORME FINALI


Art. 48. *(Entrata in vigore)*

Art. 49. *(Modifiche al regolamento)*

Art. 50. *(Corsi di studio attivati)*

Art. 51. *(Controversie)*

* * * * *



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.


(Generalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto del Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” (in seguito Conservatorio), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative e delle correlate attività di ricerca e produzione artistica del Conservatorio.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nel Conservatorio sono definiti in conformità al presente regolamento.
3. Gli ordinamenti didattici sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all'aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi crediti.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
 - a) Aree disciplinari: gli insiemi dei settori artistico-disciplinari definiti dalla normativa in vigore;
 - b) Attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle dissertazioni, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - c) Campo disciplinare di competenza: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
 - d) Corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca;
 - e) Curricolo: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
 - f) Declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
 - g) Dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica, delle Scuole ad esso afferenti;
 - h) Obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
 - i) Offerta formativa: l'insieme dei corsi e delle altre attività formative presenti nel Conservatorio
 - l) Ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle norme che regolano i curricula dei corsi di studio;
 - m) Regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti il funzionamento dei singoli corsi di studio;
 - n) Scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
 - o) Settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee ;
 - p) Struttura didattica: la struttura che programma ed eroga il servizio didattico;



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

q) Titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il diploma accademico di formazione alla ricerca e il diploma di perfezionamento o master.

Art. 3.

(Crediti formativi accademici)

1. Il credito formativo accademico (CFA) o, più brevemente, credito rappresenta la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

2. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dal Conservatorio danno luogo all'acquisizione di crediti secondo la normativa vigente.

3. Un credito corrisponde convenzionalmente a venticinque ore di lavoro di apprendimento dello studente, fatte salve eventuali variazioni in aumento o in diminuzione determinate per singole Scuole con decreto ministeriale, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, oppure per la realizzazione di attività artistiche formative collegate alla didattica ovvero di attività formative non direttamente subordinate alla didattica (progetti, tesi, tirocini ecc.).


3. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è convenzionalmente fissata in sessanta crediti.

4. Il Conservatorio aderisce al Sistema Europeo di Accumulazione e Trasferimento dei Crediti (ECTS).

Art. 4.

(Strutture didattiche)

1. Il Conservatorio, nel rispetto dello Statuto, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il funzionamento di esse.



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

Capo II – Autonomia didattica

Art. 5.

(Titoli di studio e offerta formativa)

1. Il Conservatorio rilascia i seguenti titoli di studio:

- a) Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
- b) Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
- c) Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
- d) Diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito al termine del corso di perfezionamento;
- e) Diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca.

2. I corsi accademici di specializzazione sono attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico e musicale.

3. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di qualificazione professionale, di educazione permanente.

4. Sulla base di apposite convenzioni, il Conservatorio può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.


5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, il Conservatorio può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.

Art. 6.

(Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale)

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 crediti. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. Per conseguire il diploma di specializzazione, i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di crediti da acquisire comunque non inferiore a 120. Il corso di formazione alla ricerca ha durata non inferiore a tre anni.

2. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata normale dei corsi accademici di primo livello è di tre anni e la durata normale dei corsi di accademici di secondo livello è di due anni ulteriori dopo il diploma di primo livello.



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

3: Possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi.

4. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Il Conservatorio disciplina le modalità di passaggio da un regime d'impegno all'altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto alla struttura didattica competente, la quale delibererà tenendo conto della carriera svolta, degli anni di iscrizione e delle disponibilità dei posti.

Art. 7.

(Ordinamenti dei corsi di studio)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio accademico e adottati con decreto del Direttore successivamente all'approvazione ministeriale.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il Conservatorio, determinano:

- a) Le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative scuole di appartenenza;
- b) Il quadro generale delle attività formative;
- c) I crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
- d) gli insegnamenti curricolari.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti sono ritenuti necessari per l'eventuale prosecuzione degli studi, oltre quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi; i corsi di secondo livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati corrispondenti corsi di primo livello.

4. Ogni ulteriore attivazione di corsi di studio costituisce integrazione agli ordinamenti didattici e va definita con le medesime procedure. Il Consiglio d'Amministrazione è tenuto a verificare la congruità finanziaria dei nuovi corsi proposti.


Art. 8.

(Regolamenti dei corsi di studio)

1. I regolamenti dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio accademico ed emanati dal Direttore, anche su proposta delle competenti strutture didattiche, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico dell'Istituzione e delle normative vigenti.

2. I regolamenti proposti devono contenere:

- a) L'elenco degli insegnamenti dei corsi di studio con l'eventuale loro articolazione in moduli, nonché le altre attività formative;
- b) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c) le regole dell'eventuale presentazione dei piani di studio individuali;
- d) La tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
- e) Le disposizioni sugli obblighi di frequenza;



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

- f) Le attività compensative dell'obbligo della frequenza in caso di deroga;
- g) L'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.

3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 9.

(Attivazione, mantenimento e soppressione di corsi)

1. Il Consiglio Accademico delibera l'attivazione dei corsi, compatibilmente con le risorse rese disponibili dal Consiglio d'Amministrazione. L'attivazione è subordinata all'autorizzazione ministeriale, ove prevista.

2. Il Consiglio accademico valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e anche su iniziativa delle competenti strutture didattiche, delibera il mantenimento o la disattivazione dei medesimi, tenuto conto delle risorse rese disponibili dal Consiglio d'Amministrazione.

3. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio il Conservatorio assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.

Art. 10.


(Tipologia delle forme didattiche)

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali prevalentemente individuali, lezioni frontali prevalentemente collettive, a gruppi, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocinî formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

2. I regolamenti dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone gli obblighi di frequenza nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia.

3. Le diverse attività formative, sulla base della normativa vigente, sono raggruppate in:

- attività formative relative alla formazione di base;
- attività formative caratterizzanti;
- attività formative integrative o affini;
- attività formative ulteriori;
- attività formative a scelta dello studente;



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

- attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e alla verifica della conoscenza della lingua straniera.

4. Le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di produzione artistica.

Art. 11.

(Propedeuticità e sbarramenti)

1. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di taluni insegnamenti o altra attività formativa.

2. Per i corsi di insegnamento che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia superato l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Tuttavia l'accesso ad ogni esame o verifica di annualità successive alla prima prevede inderogabilmente il superamento di quelli delle annualità precedenti.

3. Di norma non si può ripetere per più di una volta la frequenza ad un medesimo corso.

4. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Art. 12.

(Convenzioni con istituti di pari livello)

1. Il Conservatorio può stipulare apposite convenzioni con altri istituti d'istruzione superiore al fine di


- consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati;
- promuovere iniziative condivise di ricerca e di formazione, anche mediante la realizzazione di percorsi formativi congiunti, con conseguente rilascio del titolo;
- favorire la fruizione di specifici moduli formativi ovvero la possibilità della doppia frequenza, anche mediante l'adozione di strumenti flessibili quali, ad esempio, il part-time opzionale da parte degli studenti;
- favorire il reciproco affidamento di impegni didattici.

Art. 13.

(Rilascio di titoli congiunti)

1. Il Conservatorio può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.

2. Le convenzioni disciplinano:



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

- a) Le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
- b) I criteri e le modalità per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
- c) Per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;
- d) La composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo.

3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 14.

(Didattica multimediale e a distanza)

1. Il Conservatorio può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 15.

(Lingua d'insegnamento)

1. La lingua d'insegnamento normalmente adottata è quella italiana.

2. Avuto riguardo alla provenienza della componente studentesca, per specifiche discipline può essere adottata la lingua inglese o altra lingua veicolare, con riferimento alle lingue parlate nei Paesi contermini, compatibilmente con le disposizioni di attribuzione dei compiti didattici previste dal presente Regolamento.

3. Avuto riguardo alle norme di tutela delle minoranze linguistiche, con particolare riferimento a quella slovena, per specifiche discipline può esserne adottata la lingua compatibilmente con le disposizioni di attribuzione dei compiti didattici previste dal presente Regolamento.


Art. 16.

(Attività di produzione e ricerca)

1. Il Conservatorio promuove e realizza attività di produzione artistica e di ricerca, in base alla programmazione deliberata dal Consiglio Accademico.

2. A tal fine il Conservatorio può accedere anche a specifici finanziamenti nazionali ed internazionali, pubblici e privati.

3. L'attività di cui al presente articolo, nel rispetto della norme vigenti, può rientrare tra i compiti istituzionali dei docenti.



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

Capo III – Altre attività formative

Art. 17.

(Attività formative propedeutiche)

1. Il Conservatorio può organizzare corsi di formazione musicale propedeutici all'accesso ai propri corsi accademici di primo livello, specificamente indirizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio. La struttura di tali attività propedeutiche è stabilita nei regolamenti dei corsi di base.
2. Al termine dei corsi propedeutici il Conservatorio può rilasciare specifica attestazione.

Art. 18.


(Formazione finalizzata)

1. Il Conservatorio può promuovere e realizzare, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi, seminari e masterclass per la formazione permanente e ricorrente, al fine di:
 - a) Sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze musicali;
 - b) Favorire la crescita culturale;
 - c) Contribuire all'educazione e alla formazione musicale;
 - d) Concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica.
2. Per le medesime finalità il Conservatorio può inoltre promuovere e realizzare attività formative finalizzate all'educazione degli adulti nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni.
3. Al termine dei corsi di cui ai commi precedenti il Conservatorio può rilasciare agli interessati specifica attestazione.
4. L'attivazione dei corsi e delle attività di cui sopra è approvata dal Consiglio accademico e per quanto di competenza dal Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

(Corsi di formazione musicale di base)

1. Il Conservatorio ha facoltà di attivare corsi di formazione musicale di base in applicazione della normativa vigente.
2. I corsi di formazione musicale di base si articolano in livelli che coprono la formazione preaccademica nei diversi ambiti disciplinari. Per ciascun livello sono definiti l'articolazione delle discipline, gli obiettivi di apprendimento e le corrispondenti modalità di verifica, anche intermedie.
3. Le modalità di funzionamento dei corsi di formazione musicale di base sono definite in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio accademico ed emanato dal Direttore.




**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

4. Al termine di ciascun livello, a seguito del superamento delle prove di valutazione previste, il Conservatorio rilascia un attestato riportante le abilità e le competenze acquisite, nonché la valutazione conseguita.
5. L'attestato di cui al comma 4 può essere rilasciato anche a soggetti esterni previo superamento delle prove previste. Le modalità di attuazione sono definite in sede di regolamento, approvato dal Consiglio accademico ed emanato dal Direttore. L'eventuale contribuzione è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.
6. I corsi di base, strutturati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, possono essere istituiti anche in forma convenzionata con gli istituti di istruzione secondaria, o con altri enti, associazioni e istituzioni anche private.
7. Per le scuole convenzionate con il Conservatorio la valutazione di cui al comma 4 può avvenire anche con Commissioni della scuola integrate dalla presenza di uno o più commissari designati dal Conservatorio. Le condizioni sono disciplinate nelle apposite convenzioni approvate dai competenti organi accademici.



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

Capo IV – Organizzazione della didattica

Sezione I - Docenti

Art. 20.

(Modalità di attribuzione dei compiti didattici)

1. L'attribuzione dei compiti didattici ai docenti è effettuata, nel rispetto delle titolarità e delle norme vigenti e delle eventuali linee di indirizzo formulate dal consiglio Accademico, dal Direttore sulla base di criteri oggettivi. Il Direttore può avvalersi di una o più Commissioni di docenti.

2. Oltre ai casi di titolarità disciplinare, incarichi di docenza possono essere attribuiti a docenti interni in possesso di specifiche competenze aggiuntive riconosciute dal Consiglio Accademico. Ove non siano riscontrabili specifiche competenze tra i professori di prima e seconda fascia dell'istituzione, o non sia riscontrabile la loro disponibilità nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni per l'espletamento delle loro funzioni, l'incarico può essere conferito anche a professori a contratto. Detto personale partecipa alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto con le modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 21.

(Programmazione didattica)

1. La durata dell'anno accademico è dal 1° novembre al 31 ottobre. E' prevista la possibilità di anticipare le attività didattiche in sede di calendario accademico.


1. Il calendario accademico è emanato dal Direttore, su delibera del Consiglio accademico, di norma entro il 31 maggio.

2. Il Consiglio Accademico, tenuto conto delle eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche, fissa le linee di indirizzo della programmazione delle attività didattiche.

3. Il personale docente, nel rispetto degli obblighi previsti dalle norme relative allo specifico stato giuridico, è tenuto a svolgere le attività didattiche nell'ambito del contesto programmatico e organizzativo deliberato dai competenti organi accademici.

4. Gli insegnamenti hanno di norma durata annuale o semestrale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.

5. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Direttore, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. In casi particolari ulteriori attività di didattica finalizzata possono essere programmati nei periodi di interruzione delle normali attività didattiche.



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

6. Le sessioni d'esame, incluse le prove finali, sono di norma tre; per ogni sessione d'esame possono essere indetti più appelli.
7. Il Conservatorio rende noto agli studenti il calendario degli esami con un anticipo di almeno sette giorni.
8. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; per gli studenti che, avendo già sostenuto tutti gli esami, dovessero iscriversi all'anno seguente per sostenere le sole prove finali, l'iscrizione per quest'ultimo anno avviene in forma agevolata.

Art. 22.

(Verifica e valutazione delle attività didattiche)

1. Il Consiglio accademico provvede periodicamente ad una verifica dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.
2. I risultati della verifica costituiscono base di riferimento per la successiva programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 23.


(Commissioni per gli esami di profitto)

1. Gli esami di profitto si svolgono di fronte ad una Commissione che ne assicura la regolarità e, di norma, il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente e della tipologia di prove.
2. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore. Ogni Commissione è formata dal docente del corso e da almeno altri due docenti della stessa disciplina, o di disciplina tradizionalmente affine, o di specifica e comprovata competenza. Le Commissioni sono formate includendovi, di norma e salvo gravi e comprovati motivi, il docente dello studente esaminato.
3. Il Presidente della Commissione coordina i lavori e assicura il regolare svolgimento dell'esame.
4. Possono far parte della Commissione anche esperti della materia esterni all'Istituzione.
5. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 24.

(Commissioni per la prova finale)

1. La prova finale si svolge in forma pubblica, di fronte ad una Commissione costituita da non meno di cinque componenti che ne assicura la regolarità.



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010


2. Le Commissioni per la prova finale sono nominate dal Direttore e sono composte dallo stesso o suo delegato, che le presiede, dal relatore, e da professori del Conservatorio, assicurando una trasversalità di rappresentanza.
3. Possono far parte delle Commissioni esperti della materia esterni all'istituzione, anche in veste di correlatori.

Sezione II – Studenti

Art. 25.

(Ammissione ai corsi di studio)

1. Il numero massimo di studenti iscrivibili ai corsi di studio è programmato dal Consiglio accademico. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore, sulla base dell'accertamento di particolari doti musicali segnalate dalle commissioni preposte agli esami di selezione.
2. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello è riservata agli studenti che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o, in caso di spiccate capacità e attitudini, che conseguiranno lo stesso entro il completamento del corso di studio. In quest'ultimo caso possono essere previste particolari modalità organizzative che consentano agli studenti la contemporanea frequenza ai corsi della scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di Conservatorio congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli debbono essere coerenti con il corso prescelto.
4. L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.
5. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo o secondo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
7. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea o di diploma di Conservatorio del previgente ordinamento unitamente al diploma di scuola secondaria superiore. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

8. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e agli altri corsi attivati presso il Conservatorio, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa.

9. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

10. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività.

11. Il candidato che risulti idoneo alla selezione dei corsi con numero programmato ha diritto ad iscriversi solo se rientra nel numero programmato.

12. Le selezioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, enti e istituzioni anche privati.

13. Salvo diversa indicazione ministeriale non è consentito iscriversi ad un corso di diploma accademico di primo livello a coloro che siano già in possesso del diploma di Conservatorio del previgente ordinamento relativo alla stessa Scuola.

14. Salvo diversa indicazione ministeriale non è consentito iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di diploma accademico.

Art. 26.

(Esame di ammissione)


1. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo "con obblighi formativi", non idoneo. Agli idonei viene inoltre attribuito un voto espresso in centesimi ai fini della graduatoria.

2. La Commissione dell'esame di ammissione, per ogni singolo corso, è nominata dal Direttore ed è formata da almeno tre docenti. La commissione può essere integrata per la verifica delle conoscenze di base del candidato.

Art. 27.

(Obblighi formativi)

1. Qualora l'esame di selezione abbia evidenziato parziali lacune nella preparazione dello studente, a quest'ultimo sono attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare secondo le modalità stabilite dal Conservatorio, anche attraverso la frequenza di apposite attività formative.



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

2. Eventuali criteri generali per l'attribuzione dei debiti sono deliberati dal Consiglio accademico. Essi possono comportare delle propedeuticità. Gli obblighi formativi aggiuntivi vanno soddisfatti di norma entro il primo anno di frequenza.

Art. 28.

(Iscrizioni)

1. La qualifica di studente del Conservatorio è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previsti.

2. Le domande di immatricolazione ed il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi stabiliti dal Calendario accademico.

Art. 29.

(Iscrizione condizionata)

1. È consentita l'iscrizione con riserva ad altro corso di studi allo studente che frequenti l'ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale nella sessione di febbraio - marzo. L'iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale sia sostenuta e superata entro tale sessione.

2. Entro il successivo mese di aprile, conseguito il titolo, gli studenti devono perfezionare l'iscrizione e provvedere al versamento del saldo dei contributi; in caso contrario decadono a tutti gli effetti dall'iscrizione condizionata, incluso il diritto alla frequenza, senza rimborso degli importi versati.


Art. 30.

(Fuori corso e ripetenza)

1. L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo è consentita a condizione che lo studente abbia maturato, entro la sessione di febbraio dell'anno di riferimento, un numero complessivo di crediti non inferiore a 30 moltiplicato per il numero di anni per cui è stato iscritto precedentemente al corso. All'atto dell'iscrizione lo studente è tenuto ad indicare le discipline che intende frequentare nell'anno accademico di riferimento, rispettando le propedeuticità previste.

2. È prevista l'iscrizione in qualità di ripetente, per non più di una volta per ciascun anno di corso, dello studente che ne formuli richiesta ovvero, d'ufficio, dello studente che non abbia maturato almeno 2/3 dei crediti relativi alle discipline caratterizzanti previste per quell'anno di corso entro la sessione autunnale d'esami. Lo studente che maturi i crediti richiesti entro la sessione d'esami di febbraio può, a domanda, ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo. Lo studente ripetente può chiedere di frequentare discipline e sostenere esami anche relativi all'anno di corso successivo, rispettando le propedeuticità previste.

3. È prevista l'iscrizione in qualità di fuori corso dello studente, già ripetente, che ne formuli richiesta ovvero, d'ufficio, dello studente già ripetente che non abbia ancora maturato almeno 2/3 dei crediti relativi



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

alle discipline caratterizzanti previste per quell'anno di corso. Lo studente che maturi i crediti richiesti entro la sessione d'esami di febbraio può, a domanda, ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo. Lo studente fuori corso può chiedere di frequentare discipline e sostenere esami anche relativi all'anno di corso successivo, rispettando le propedeuticità previste.

4. Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi, come prevista all'art. 17 del presente regolamento, è dichiarato decaduto.

5. È altresì dichiarato decaduto lo studente che al termine del terzo anno del primo livello e del secondo anno del secondo livello non abbia acquisito i crediti relativi al primo anno di corso.

Art. 31.

(Piani di studio individuali)

1. Nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici, ciascuno studente presenta il piano di studio individuale, comprensivo delle specifiche attività obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente.

2. I piani di studio individuali sono approvati dal Direttore, nel rispetto delle eventuali linee di indirizzo stabilite dalle competenti strutture didattiche. A tal fine il Direttore può avvalersi di una o più commissioni.

3. Lo studente può chiedere di essere ammesso a frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano di studio prescelto che, in caso di superamento delle relative prove d'esame, costituiscono crediti riconoscibili secondo la normativa vigente.

4. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano di studi all'inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Art. 32.

(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)


1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

a) Il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando ove prevista, la valutazione del profitto;

b) La partecipazione alle attività di produzione artistica dell'Istituzione;

c) Lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente; il Conservatorio progetta e realizza, a tal fine, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.

d) Il superamento della prova finale.



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO


Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

2. Le modalità di svolgimento di attività musicali da parte degli studenti, durante il periodo di formazione al Conservatorio, sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio accademico, sentita la Consulta degli studenti.
3. Nel rispetto della normativa vigente in materia sono inoltre disciplinate le modalità di attribuzione o riconoscimento totale o parziale della proprietà intellettuale di opere, lavori, composizioni, tesi, ecc... realizzate dagli studenti durante il periodo di formazione al Conservatorio, nonché della loro eventuale utilizzazione e diffusione da parte del Conservatorio stesso.
4. Nel rispetto della normativa vigente in materia sono analogamente disciplinate le modalità di utilizzo e di riproduzione da parte del Conservatorio dell'immagine degli studenti per la pubblica diffusione di attività musicali svolte dagli stessi, nonché la divulgazione di dati personali degli studenti a enti e soggetti che ne facciano richiesta a fini di opportunità occupazionali nel settore della musica.
5. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.
6. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra Istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore artistico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
 - b) Riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, nel caso di attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto di destinazione e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
 - c) Il Conservatorio può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali maturate nell'ambito di riferimento della specifica disciplina.
7. Al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi e delle competenze acquisite, il Consiglio Accademico stabilisce, ove ritenuto necessario, i tempi di acquisizione dei crediti e le relative forme di verifica.
8. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente al Conservatorio, attestate da idonea documentazione.

Art. 33.

(Competenze linguistiche)

1. Il Conservatorio organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

2. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al Conservatorio.

3. Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana: in caso di esito anche parzialmente negativo della verifica viene loro attribuito un debito formativo da compensare con l'obbligo di frequenza del corso di Lingua italiana per stranieri, ove attivato, ed il superamento dei relativi esami.

Art. 34.

(Esami e altre forme di verifica del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione sono sostenuti, di norma, successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.

2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.

3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.

4. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.

5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, gli accertamenti di norma danno luogo a votazione ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.


6. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.

7. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.

8. Gli esami di profitto possono essere pratici, scritti e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di accertamento, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con una valutazione finale.

9. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento dell'identità, quale attestazione di presenza alla prova.

10. Lo studente ha facoltà di ritirarsi durante lo svolgimento dell'esame.



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

11. Gli esami sostenuti nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile dell'anno accademico successivo possono essere pertinenti all'anno accademico precedente.
12. Fatti salvi i casi di iterazione, non è consentita la ripetizione di un esame già superato o di un corso di cui si abbia avuto il riconoscimento.

Art. 35.


(Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono di norma riconosciuti allo studente in base a:
 - a) Crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
 - b) Frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
 - c) Periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) Tirocinio e altre attività formative.
4. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, viene effettuato il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
5. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle modalità di trasformazione previste dal sistema ECTS.

Art. 36.

(Conseguimento del titolo di studio e prova finale)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi.
2. Di norma la prova finale è costituita da una parte interpretativa-esecutiva o compositiva svolta in una delle discipline caratterizzanti del corso di studi, eventualmente integrata dalla discussione di un elaborato di adeguato valore artistico-scientifico.



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

3. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla Commissione con un punteggio non superiore a 6/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla Commissione.

4. La media ponderata è calcolata nel seguente modo:

- a) Per ogni esame superato si moltiplica il voto ottenuto per il numero di crediti attribuiti alla disciplina. La somma dei punteggi così ottenuti fornisce la sommatoria $VC = \text{Voto} * \text{Crediti}$. Le valutazioni di idoneità, l'assolvimento di eventuali debiti formativi e la verifica della conoscenza della lingua straniera non influiscono sul calcolo della media.
- c) La somma del numero di crediti degli esami sostenuti fornisce la sommatoria dei crediti SC.
- d) La divisione di VC per SC fornisce la media ponderata.

5. La Commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.

6. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di primo e di secondo livello è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

7. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 37.

(Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

1. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.

2. I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.


3. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati dal consiglio accademico, sentite le competenti strutture didattiche.

Art. 38.

(Trasferimenti)

1. Lo studente può chiedere il trasferimento da altro istituto con domanda indirizzata al Direttore, di norma entro il 31 luglio.

2. I trasferimenti si effettuano nel numero di posti disponibili. Eventuali criteri di selezione sono stabiliti dal Consiglio accademico.



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO


Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

3. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, viene determinato l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l'eventuale debito formativo da assolvere.
4. Possono essere previste eventuali attività integrative ad uso degli studenti che provengono per trasferimento e ai quali siano stati attribuiti debiti formativi.
5. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di selezione ai fini dell'ammissione.

Art. 39.

(Sospensione e rinuncia agli studi)

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri, o per altri documentati motivi. La sospensione è concessa dal Direttore. La riammissione è concessa fatta salva l'effettiva disponibilità del posto.
2. Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di amministrazione.
3. Qualora sia accordata la sospensione degli studi, il mantenimento del posto, valutate la domanda di sospensione e la situazione delle iscrizioni, può essere concesso dal Direttore sentito il Consiglio Accademico. In tal caso lo studente è tenuto a versare l'importo stabilito dal Consiglio di amministrazione.
4. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio, con regolare esame di ammissione.
5. Conseguentemente alla rinuncia esplicita dello studente, il Conservatorio rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.
6. Lo studente che dopo aver rinunciato agli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.
7. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione entro sei mesi dalla scadenza dei termini è considerato rinunciatario.



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

Art. 40.

(Iscrizione a corsi singoli)

1. E' data la possibilità a coloro che abbiano i requisiti di accesso ai corsi di essere iscritti a singoli insegnamenti attivati nel Conservatorio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad ottenere regolare attestazione dei crediti acquisiti.
2. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti dal Direttore, sulla base degli eventuali indirizzi approvati dal Consiglio accademico e, comunque, sentiti i docenti interessati.
3. Le tasse d'iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 41.

(Diritto allo studio)

1. Agli studenti iscritti ai corsi superiori di primo e secondo livello si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario.
2. Il Conservatorio assicura la migliore integrazione agli studenti diversamente abili.

Art. 42.


(Orientamento e tutorato)

1. Il Conservatorio promuove attività di orientamento da svolgere in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché con istituti di istruzione secondaria superiore.
2. Il Conservatorio attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
3. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività del Conservatorio e quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti; a tal fine vengono utilizzate specifiche figure di tutor scelte tra il personale interno dell'istituzione.

Art. 43.

(Sanzioni disciplinari)

1. Nei casi di infrazione al presente regolamento lo studente può incorrere, in misura rapportata all'entità dell'infrazione, in una delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - richiamo;
 - esclusione dall'attività di produzione artistica del Conservatorio da un mese ad un anno;



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

- non ammissione ad uno o più esami per un periodo massimo di tre mesi;
- sospensione da uno o più corsi per un periodo massimo di un anno;
- sanzione amministrativa, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
- radiazione dall'Istituto senza rimborso delle tasse e dei contributi versati.

2. Organismo competente a infliggere sanzioni disciplinari agli studenti è una apposita Commissione presieduta dal Direttore, o suo delegato, e costituita da tre docenti designati dal Consiglio accademico e da un rappresentante degli studenti designato dalla Consulta degli studenti. Lo studente, nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare, ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un docente a sua scelta.

Sezione III – Parte comune

Art. 44.


(Pubblicità degli atti)

1. Il Conservatorio promuove forme e strumenti di pubblicità degli atti.
2. Annualmente il Conservatorio pubblica il manifesto degli studi. Esso indica:
 - a) I piani di studio con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
 - b) I requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
 - c) L'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
 - d) Le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
 - e) Le norme relative alle frequenze;
 - f) Le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
 - g) Il calendario accademico;
 - h) Le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
 - i) Ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il Conservatorio predispose ed aggiorna una guida didattica, redatta in conformità alle direttive europee, che riporta informazioni utili ad illustrare le attività didattiche programmate ed a favorire le scelte e gli adempimenti degli studenti.

Art. 45.

(Cooperazione internazionale)

1. Il Conservatorio partecipa alle iniziative di cooperazione internazionale, quali ad esempio quelle di scambio con Istituzioni affini, previste dal Long Learning Programme dell'Unione Europea.
2. Gli studenti, i docenti ed il personale amministrativo e gli studenti hanno diritto di partecipare alle iniziative secondo le modalità indicate nei singoli bandi pubblicati dal Conservatorio.



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

Capo V – Regime transitorio

Art. 46.

(Ordinamento previgente)


1. Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tali studenti, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore. Tali studenti hanno diritto, nel caso intendano iscriversi al Diploma Accademico di Secondo Livello, all'iscrizione condizionata nei termini previsti dal presente regolamento per gli studenti dei Corsi Accademici di Primo Livello.

Art. 47.

(Opzione per i nuovi ordinamenti)

1. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi corso del previgente ordinamento di optare per il passaggio al corrispondente corso del nuovo ordinamento, previa verifica del possesso dei requisiti, delle conoscenze e delle competenze richieste.

2. In tal caso, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Accademico nel rispetto della normativa vigente in materia, gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti sono riformulati in termini di crediti ai fini dell'accesso ai corsi accademici.



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010

Capo VI – Norme finali

Art. 48.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo d'Istituto.
2. In prima applicazione i corsi di primo livello sono istituiti mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale e nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal contributo ministeriale e dal concorso di ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici o privati.
3. In prima applicazione i Dipartimenti e le Scuole sono attivati nell'ambito di quanto indicato nell'allegato A del DPR 212/2005.
4. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento che raggruppano differenti *attività e competenze* sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, ricerca e produzione.
5. Le modalità di adeguamento al presente regolamento dei corsi di studio attivati in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2000/2001 sono stabilite dal Consiglio accademico.
6. Specifiche modalità organizzative e di funzionamento relative a particolari aspetti della didattica, della produzione artistica e della ricerca possono essere disciplinate con appositi regolamenti interni, deliberati dal Consiglio accademico ed emanati dal Direttore nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 49.


(Modifiche al regolamento)

1. Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio accademico nel rispetto delle norme statutarie, sono sottoposte al competente Ministero per l'approvazione.
2. L'istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, e disposta con modifica integrativa del regolamento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.

Art. 50

(Corsi di studio attivati)

1. I corsi di studio attivati dal Conservatorio sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento.
2. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste


REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28/02/2003 n. 132
Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 novembre 2010
Approvato dal MIUR-AFAM con decreto dirigenziale n. 276 del 17 dicembre 2010


Art. 51. *(Controversie)*

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio accademico.

* * * * *




Elenco Corsi Attivati		
Scuola	Ciclo	Corso
Scuola di Arpa	Triennio sup. I livello	Arpa
Scuola di Arpa	Biennio spec. sper. II livello	Arpa – indirizzo interpretativo
Scuola di Basso tuba	Triennio sup. I livello	Basso tuba
Scuola di Biblioteconomia e bibliografia musicale	Triennio sup. sper. I livello	Biblioteconomia e bibliografia musicale
Scuola di Biblioteconomia e bibliografia musicale	Biennio spec. sper. II livello	Biblioteconomia e bibliografia musicale – indirizzo conservazione e valorizzazione dei beni musicali
Scuola di Canto	Triennio sup. I livello	Canto
Scuola di Canto	Triennio sup. I livello	Canto rinascimentale e barocco
Scuola di Canto	Biennio spec. sper. II livello	Canto – indirizzo interpretativo
Scuola di Chitarra	Triennio sup. I livello	Chitarra
Scuola di Chitarra	Biennio spec. sper. II livello	Chitarra – indirizzo interpretativo
Scuola di Clarinetto	Triennio sup. I livello	Clarinetto
Scuola di Clarinetto	Biennio spec. sper. II livello	Clarinetto – indirizzo interpretativo
Scuola di Clavicembalo e strumenti affini	Triennio sup. I livello	Clavicembalo e tastiere storiche
Scuola di Clavicembalo e strumenti affini	Biennio spec. sper. II livello	Clavicembalo e strumenti affini – indirizzo interpretativo
Scuola di Composizione	Triennio sup. I livello	Composizione
Scuola di Composizione corale e direzione di coro	Triennio sup. I livello	Direzione di coro e composizione corale
Scuola di Composizione corale e direzione di coro	Biennio spec. sper. II livello	Composizione polifonica vocale
Scuola di Composizione corale e direzione di coro	Biennio spec. sper. II livello	Direzione di coro
Scuola di Contrabbasso	Triennio sup. I livello	Contrabbasso
Scuola di Contrabbasso	Biennio spec. sper. II livello	Contrabbasso – indirizzo interpretativo
Scuola di Corno	Triennio sup. I livello	Corno
Scuola di Corno	Biennio spec. sper. II livello	Corno – indirizzo interpretativo
Scuola di Didattica della	Triennio sup. I	Didattica della musica




Elenco Corsi Attivati

Scuola	Ciclo	Corso
musica	livello	
Scuola di Didattica della musica	Biennio spec. II livello	Didattica dell'educazione musicale (DM 137/2007)
Scuola di Didattica della musica	Biennio spec. II livello	Didattica dello strumento (DM 137/2007)
Scuola di Direzione d'orchestra	Triennio sup. I livello	Direzione d'orchestra
Scuola di Fagotto	Triennio sup. I livello	Fagotto
Scuola di Fagotto	Biennio spec. sper. II livello	Fagotto – indirizzo interpretativo
Scuola di Fisarmonica	Triennio sup. I livello	Fisarmonica
Scuola di Fisarmonica	Biennio spec. sper. II livello	Fisarmonica – indirizzo interpretativo
Scuola di Flauto	Triennio sup. I livello	Flauto
Scuola di Flauto	Biennio spec. sper. II livello	Flauto – indirizzo interpretativo
Scuola di Flauto dolce	Triennio sup. I livello	Flauto dolce
Scuola di Jazz	Triennio sup. I livello	Basso elettrico
Scuola di Jazz	Triennio sup. I livello	Batteria e percussioni jazz
Scuola di Jazz	Triennio sup. I livello	Canto jazz
Scuola di Jazz	Triennio sup. I livello	Chitarra jazz
Scuola di Jazz	Triennio sup. I livello	Clarinetto jazz
Scuola di Jazz	Triennio sup. I livello	Contrabbasso jazz
Scuola di Jazz	Triennio sup. I livello	Pianoforte jazz
Scuola di Jazz	Triennio sup. I livello	Saxofono jazz
Scuola di Jazz	Triennio sup. I livello	Tromba jazz
Scuola di Jazz	Triennio sup. I livello	Trombone jazz
Scuola di Jazz	Biennio spec. sper. II livello	Jazz – indirizzo interpretativo
Scuola di Liuto	Triennio sup. I livello	Liuto
Scuola di Musica elettronica	Triennio sup. I livello	Musica elettronica



Elenco Corsi Attivati		
Scuola	Ciclo	Corso
Scuola di Musica elettronica	Biennio spec. sper. II livello	Musica e nuove tecnologie – indirizzo videomusicale
Scuola di Oboe	Triennio sup. I livello	Oboe
Scuola di Oboe	Biennio spec. sper. II livello	Oboe – indirizzo interpretativo
Scuola di Organo e composizione organistica	Triennio sup. I livello	Organo
Scuola di Organo e composizione organistica	Biennio spec. sper. II livello	Organo – indirizzo interpretativo
Scuola di Pianoforte	Triennio sup. I livello	Maestro collaboratore
Scuola di Pianoforte	Triennio sup. I livello	Pianoforte
Scuola di Pianoforte	Biennio spec. sper. II livello	Accompagnatore e collaboratore al pianoforte
Scuola di Pianoforte	Biennio spec. sper. II livello	Pianoforte – indirizzo interpretativo
Scuola di Saxofono	Triennio sup. I livello	Saxofono
Scuola di Saxofono	Biennio spec. sper. II livello	Saxofono – indirizzo interpretativo
Scuola di Strumentazione per banda	Triennio sup. I livello	Strumentazione per orchestra di fiati
Scuola di Strumenti a percussione	Triennio sup. I livello	Strumenti a percussione
Scuola di Strumenti a percussione	Biennio spec. sper. II livello	Strumenti a percussione – indirizzo interpretativo
Scuola di Tromba	Triennio sup. I livello	Tromba
Scuola di Tromba	Biennio spec. sper. II livello	Tromba – indirizzo interpretativo
Scuola di Trombone	Triennio sup. I livello	Eufonio
Scuola di Trombone	Triennio sup. I livello	Trombone
Scuola di Trombone	Biennio spec. sper. II livello	Trombone – indirizzo interpretativo
Scuola di Viola	Triennio sup. I livello	Viola
Scuola di Viola	Biennio spec. sper. II livello	Viola – indirizzo interpretativo
Scuola di Viola da gamba	Triennio sup. I livello	Viola da gamba
Scuola di Violino	Triennio sup. I livello	Violino
Scuola di Violino	Triennio sup. I livello	Violino barocco



Elenco Corsi Attivati		
Scuola	Ciclo	Corso
	livello	
Scuola di Violino	Biennio spec. sper. II livello	Violino – indirizzo interpretativo
Scuola di Violoncello	Triennio sup. I livello	Violoncello
Scuola di Violoncello	Triennio sup. I livello	Violoncello barocco
Scuola di Violoncello	Biennio spec. sper. II livello	Violoncello – indirizzo interpretativo